



## PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E LA REGIONE SICILIANA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RACCORDO ED UNIFORMITÀ SULLE REGOLE CHE DISCIPLINANO LA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI,

**Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il Titolo V della Parte II della Costituzione, ha ridefinito le competenze legislative tra Stato e Regioni.

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n.455, convertito il legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31 gennaio 2001, n. 2.

**Vista** la legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e s.m.i., recante «Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di forniture, di servizi e nei settori esclusi», e in particolare, l'art. 3, comma 2, cpv. 20, ai sensi del quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel territorio della regione, dei compiti e delle funzioni cui 'organo è preposto.

**Visto** l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», il quale prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attività di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi e forniture.

**Visto** l'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. il quale:

- al comma 1 prevede che «nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una Sezione centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

- al comma 3 prevede che «l'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle Regioni, dell'Unione Province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP»;

- al comma 4 prevede che «da Sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle Sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

j) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica)»;

- al comma 7 prevede che «in relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio»;

- al comma 8 prevede che «le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a

comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro» (limite successivamente ridotto a 50.000 euro, come dettagliato in seguito):

«a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri»;

-al comma 9 prevede che «i dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle Sezioni regionali dell'Osservatorio, che li trasmettono alla Sezione centrale»;

-al comma 10 prevede che «il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali».

**Visti** gli articoli 66, 122 e 124 del D.Lgs. n.163/06 nei quali è stabilito, tra l'altro, che «gli avvisi e i bandi di gara, i risultati della procedura di affidamento e gli avvisi di pre-informazione inerenti ai contratti pubblici sono pubblicati, altresì, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio».

**Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che recepisce, nell'ambito della Regione Siciliana, il D.Lgs. n. 163/06 ed il D.P.R. n. 207/10, e che all'art. 4 istituisce il Dipartimento regionale tecnico, specificandone le funzioni ed attribuendo ad esso, giusta disposizione contenuta nel comma 5, le competenze ordinariamente svolte dalle Sezioni regionali dell'Osservatorio, per quanto riguarda le attività corrispondenti a quelle descritte nell'art. 7, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 163/06, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento, d'intesa con l'Autorità.

**Visto** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la decadenza dei suoi organi, nonché il trasferimento dei relativi compiti, funzioni e risorse all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.).

**Visto** il protocollo generale d'intesa predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza permanente

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, trasfuso nell'art. 7, comma 1 del 12 aprile 2006, n. 163.

**Vistala** Convenzione tra la Regione Siciliana e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sottoscritta il 12 maggio 2003, approvata con Decreto Assessoriale del 3 giugno del 2003 e pubblicata sulla G.U.R.S. n. 31 in data 11 luglio 2003.

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

**Viste** le linee guida CNIPA per il sistema pubblico di cooperazione dell'ottobre 2004.

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale.

**Visto** il protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 28 marzo 2008, al quale risulta allegato il nuovo schema di protocollo attuativo tra Autorità e Regioni, ove viene ridefinita l'articolazione territoriale dell'Osservatorio ed individuate le modalità di cooperazione tra la struttura centrale e quella periferica del medesimo.

**Visto** il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha introdotto l'art. 64, comma 4-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo»;

**Visto** l'art. 8 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica», così come modificato dalla legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012 che, tra l'altro, introduce il comma 2 bis, che così recita: «All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: '150.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: '50.000 euro'».

**Visti** i Comunicati dell'Autorità in merito alla trasmissione dei dati sui contratti pubblici, compreso quello del 22 ottobre 2013, con il quale la soglia economica minima prevista per le comunicazioni di cui all'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, è stata aggiornata al valore di 40.000 euro.

**Considerata** la rilevanza degli adempimenti che il Codice pone in capo all'Osservatorio dei contratti pubblici, così come anche altre disposizioni legislative e regolamentari con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori, congruità della manodopera per singolo cantiere, lotta contro l'evasione contributiva e le infiltrazioni della delinquenza organizzata.

**Considerata** la necessità di pervenire a forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'Autorità Nazionale AntiCorruzione e la Regione siciliana, in ragione delle innovazioni normative sopra richiamate e dei profili problematici evidenziatesi in fase di prima applicazione della disciplina di riferimento.

**Considerata** la necessità di adeguare la vigente convenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06, nonché allo schema tipo di protocollo attuativo di cui all'allegato B del protocollo generale approvato in data 28 marzo 2008.

Considerato che la Regione Siciliana, con la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, ha provveduto ad attribuire al Dipartimento regionale tecnico, quale struttura dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, le funzioni ordinariamente svolte dalla Sezione regionale dell'Osservatorio, in relazione alla trasmissione dei dati sui contratti pubblici.

tutto quanto sopra visto e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente Protocollo,

tra:

l'Autorità Nazionale AntiCorruzione

nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone,

e

la Regione Siciliana

nella persona dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Giovanni Battista Pizzo

si sottoscrive il presente

## **AGGIORNAMENTO AL PROTOCOLLO DI INTESA**

### **Articolo 1**

*(Oggetto del protocollo e attribuzione di funzioni alla Sezione regionale)*

1. Il presente protocollo attuativo è finalizzato a realizzare, nel rispetto dei compiti e delle funzioni ad esse rispettivamente attribuite dalle leggi statali e regionali, forme stabili di cooperazione tra l'Autorità e la Regione siciliana atte a garantire efficaci e efficienti forme di monitoraggio del mercato degli appalti pubblici mediante la costituzione di un sistema informativo integrato per l'acquisizione e la condivisione dei dati e delle informazioni di comune interesse.

2. L'Autorità provvede, sulla scorta di quanto stabilito nel protocollo generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, a definire l'articolazione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, confermando alla struttura individuata dalla Regione Siciliana, giusto art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le funzioni di Sezione regionale dell'Osservatorio ai fini della trasmissione dei dati sui contratti pubblici, fermi restando i compiti istituzionali discendenti dalla legislazione regionale siciliana, data la competenza esclusiva in materia di lavori pubblici prevista dallo Statuto della Regione siciliana.

3. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Autorità opera, nel rispetto del ruolo e dei compiti istituzionali della Regione Siciliana, attraverso le strutture del Dipartimento regionale tecnico. Il personale addetto è soggetto, nell'esercizio delle relative funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, nonché alle incompatibilità e divieti previsti dalla normativa regionale.

### **Articolo 2**

*(Definizione delle modalità di cooperazione tra le strutture)*

1. La Sezione regionale, costituita all'interno della struttura regionale individuata, collabora con i competenti uffici della Sezione centrale nell'espletamento di specifiche linee di attività funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Autorità.

2. La Sezione centrale dell'Osservatorio, al fine di garantire uniformità di comportamenti e orientamenti interpretativi su tutto il territorio nazionale, provvede a diramare circolari esplicative o disposizioni operative su questioni o problematiche di interesse comune, anche su segnalazione delle Sezioni regionali, delle stazioni appaltanti e degli operatori del mercato, ovvero a indire riunioni cui partecipano i responsabili di tutte o di alcune Sezioni regionali presso la sede centrale dell'Osservatorio o le sedi istituite presso le Regioni, con specifiche finalità di raccordo operativo tra le strutture.

3. I competenti uffici della Sezione centrale dell'Osservatorio, ai sensi delle norme vigenti, curano l'acquisizione e la verifica di conformità delle comunicazioni obbligatorie afferenti ai contratti pubblici affidati e/o aggiudicati dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovrapregionale, svolgendo altresì gli ulteriori compiti previsti dal Regolamento di funzionamento dell'Autorità.

4. La Sezione regionale cura l'acquisizione e la verifica di conformità delle comunicazioni obbligatorie afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale ai sensi delle norme vigenti, garantendo supporto normativo e tecnico alle stazioni appaltanti in sede di acquisizione del dato ed effettuando verifiche sistematiche sull'adeguatezza della qualità e completezza dei dati acquisiti, al fine di consentire l'efficace monitoraggio del settore e l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Autorità. Ai fini della conformità delle comunicazioni obbligatorie afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale troverà applicazione la tabella di comparazione che sarà allegata all'atto di rinnovo delle intese tecniche di cui al successivo art. 6.

5. La Sezione regionale provvede, in particolare, d'intesa con i competenti uffici della Sezione centrale, all'effettuazione di verifiche sistematiche sul regolare adempimento agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, al fine di concorrere alla più completa alimentazione ed aggiornamento della base dati sugli appalti. A tali fini effettua, in collaborazione con la Sezione centrale:

- le verifiche sistematiche volte all'individuazione dei soggetti che non provvedono a effettuare le previste comunicazioni di legge all'Autorità;
- il controllo del rispetto dei termini prescritti per la trasmissione da parte di ciascun soggetto vigilato dei dati e delle informazioni sugli appalti all'Autorità.

6. La Sezione regionale, nell'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, segnala alla Sezione centrale, sulla scorta delle disposizioni operative da quest'ultima previamente diramate nel rispetto del Regolamento di funzionamento dell'Autorità, i casi di mancato adempimento da parte delle stazioni appaltanti agli obblighi informativi di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 corrispondenti a quelli descritti nell'art.7, commi 8 e 9, del D.Lgs. 163/2006); ciò al fine di consentire l'attivazione del previsto procedimento sanzionatorio ed i conseguenti accertamenti di competenza dell'Osservatorio centrale, nonché il recupero delle informazioni.

7. La Sezione regionale, autonomamente o in collaborazione con i competenti Uffici della Sezione centrale, fornisce ai soggetti obbligati all'invio dei dati e delle informazioni sugli appalti, la necessaria assistenza e supporto, attuando le indispensabili iniziative atte a garantire la formazione degli stessi, con specifico riferimento agli adempimenti di legge obbligatori e al

corretto uso delle procedure per la trasmissione dei dati all'Osservatorio. A tal fine saranno abilitati ad operare nel sistema funzionari regionali in numero adeguato all'espletamento della funzione.

8. I competenti Uffici dell'Area Regolazione e/o dell'Area Vigilanza danno notizia alla Sezione regionale, rendendo operativa l'apposita sezione riservata del portale dell'Autorità, degli esiti dei procedimenti istruttori afferenti a fattispecie ricadenti nell'ambito territoriale considerato - qualora non sussistano particolari motivi di segretezza e di tutela della privacy che lo impediscano - al fine di consentire l'acquisizione di elementi informativi utili per l'esercizio delle attribuzioni di competenza regionale.

### **Articolo 3**

*(Condivisione dei dati e delle informazioni e attività di referto)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Generale e dal relativo allegato "A", la Sezione centrale dell'Osservatorio garantirà l'uniformità delle anagrafiche promuovendo il collegamento delle Sezioni regionali con enti certificatori terzi e mediante meccanismi di collaborazione applicativa. La Sezione centrale dell'Osservatorio si impegna a rendere disponibili alla Sezione regionale, per le proprie finalità di elaborazione dati, le informazioni sul ciclo di vita dei contratti pubblici, acquisite centralmente. Tali informazioni saranno rese disponibili in tempo reale in collaborazione applicativa.

L'insieme dei dati e delle informazioni afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori, funzionali all'espletamento delle attività istituzionali dell'Autorità, sono rese disponibili nel formato e con le modalità concordate in sede di approvazione del protocollo generale di cui in premessa.

2. Nell'ambito della cooperazione di cui agli articoli precedenti, i dati e le informazioni afferenti ai contratti pubblici aggiudicati e/o affidati dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovraregionale operanti sul territorio regionale sono poste in condivisione con la Sezione regionale e resi disponibili per le elaborazioni di interesse ai fini istituzionali della Regione, nonché per garantire un adeguato livello di trasparenza delle informazioni.

3. Al fine di garantire un adeguato livello prestazionale alla Sezione regionale per le attività istituzionali della propria Amministrazione e nell'espletamento delle proprie funzioni di monitoraggio delle attività sviluppate sul territorio della Regione, formati e modalità alternative per lo scambio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonché la disciplina della fase transitoria e la definizione della corrispondenza delle procedure, potranno essere oggetto di specifici accordi tecnici tra i competenti Uffici della Sezione centrale e della Sezione regionale

4. I rapporti periodici che la Sezione regionale predispose sulla base degli esiti del monitoraggio del mercato, vengono trasmessi all'Autorità al fine di consentirne la valutazione nell'ambito della propria attività istituzionale. Analogamente i rapporti periodici elaborati dalla Sezione centrale vengono trasmessi alla Regione Siciliana.

### **Articolo 4**

*(Strumenti e risorse)*

1. La Regione Siciliana provvede alle spese di funzionamento della Sezione regionale. L'Autorità concorre a dette spese, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, provvedendo alla quantificazione del relativo contributo finanziario sulla base dei principi e dei criteri generali e di quanto ulteriormente disposto in materia dall'articolo 4 del protocollo generale.

2. Il Dipartimento regionale tecnico si potrà avvalere, nei termini precedentemente indicati, dei sistemi informatici dell'Autorità.

#### **Articolo 5**

*(Modifiche dell'accordo)*

1. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto dell'accordo che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

#### **Articolo 6**

*(Intese tecniche - attività ispettiva e sanzionatoria)*

Con apposito atto di rinnovo delle intese tecniche sottoscritte in data 23/02/2005, i soggetti delegati dalle due parti avranno facoltà di definire le procedure tecniche funzionali dei sistemi informatici del Dipartimento regionale tecnico per i compiti di monitoraggio e vigilanza; potranno altresì trovare definizione le procedure delle attività ispettive e sanzionatorie, fermi restando i compiti attribuiti al Dipartimento regionale tecnico dalla legge regionale.

#### **Articolo 7**

*(Durata dell'accordo)*

1. Il presente accordo ha durata biennale, la sua validità è subordinata all'adempimento dei compiti previsti dal protocollo generale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 2 dello stesso, e decorre dalla data della sua sottoscrizione, dovendosi intendere tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro tre mesi dalla data di scadenza.

#### **Articolo 8**

*(Sicurezza delle informazioni e privacy)*


Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente accordo e nel sistema informativo integrato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente protocollo di intesa viene sottoscritto in duplice originale, di cui uno conservato agli atti dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione e l'altro conservato agli atti della Regione Siciliana.

Autorità Nazionale AntiCorruzione

Il Presidente

Raffaele Cantone



Regione Siciliana

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità

Giovanni Battista Pizzo

